



Amministrazione Provinciale di Catanzaro

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE
OCCUPAZIONI, DI SPAZI ED AREE PROVINCIALI CON ANNESSE
PERTINENZE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO**

**APPROVATO
CON
DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 48/2 DEL 9.11.2006**

TITOLO I°

AMBITO ED APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 1

Il presente “ **REGOLAMENTO** “ disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti, che temporanee, sui beni appartenenti al demanio od al Patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, e relativo soprassuolo e sottosuolo, secondo i criteri di cui all’art. 63 comma 2 del Decreto Lg.vo 15 dicembre 1997, n. 446.

Esso, qualora il caso lo richieda, può essere aggiornato.

Per le occupazioni di cui al comma precedente, l’utente è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro un corrispettivo denominato “**CANONE**”.

Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali o da altri Regolamenti della provincia di Catanzaro, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la Concessione/Autorizzazione e senza avere pagato il “**CANONE**” di occupazione.

La riscossione del “ **CANONE** ” avviene mediante gestione diretta.

Si provvede all’emissione dei RUOLI nei casi di esazione coatta

Il “ **CANONE** “ ha natura giuridica di entrata patrimoniale perché NON rientra nei commi 2 e 4 dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.-

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “**canone**”, il corrispettivo dovuto alla Provincia per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) per “**concessione**”, l’atto amministrativo scritto o comportamentale, mediante il quale la Provincia autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- c) per “**concessionario**”, il soggetto che a seguito di apposita istanza ha ottenuto la concessione;
- d) per “**spazi pubblici**” o “**aree pubbliche**”, le strade, le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- e) per “**occupazione**” o “**occupare**”, la disponibilità o l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, come sopra definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
- f) per “**Regolamento**” il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed il corrispondente canone di occupazione.

ART. 2

BENI APPARTENENTI AL DEMANIO PROVINCIALE

Appartengono al demanio Provinciale le strade ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione di mezzi e pedoni e/o divenuta di pubblica utilità per destinazione/Usò.

Appartengono al demanio provinciale le aree di cui al comma precedente, individuate, accertate e determinate in rapporto all’inventario vigente dell’Ente.

ART. 3
BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE PROVINCIALE

Appartengono al patrimonio Indisponibile Provinciale gli edifici e tutte le strutture destinate a sede o dipendenze dell'Ente per pubblici Uffici o per pubblica utilità, nonché tutti gli altri immobili destinati all'esercizio di servizio pubblico passati alla Provincia per legge statale o per altre motivazioni.

Appartengono al Patrimonio Indisponibile dell'Amministrazione provinciale gli edifici e le strutture di cui al comma precedente, individuate, accertate e determinate in rapporto all'Inventario vigente dell'Ente.

ART. 4
OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO

Sono parimenti, soggette al presente “ **REGOLAMENTO** “ definito nell'art.1 precedente le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di Concessione amministrativa.

Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite all'esposizione di merci si considerano fatte su suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

ART. 5
OCCUPAZIONE SU AREE PRIVATE ASSOGGETTATE A SERVITÙ' DI PUBBLICO PASSAGGIO

I tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al Patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro , salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.- In tal caso, il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il diritto acquisito con titoli reali.

ART. 6
OCCUPAZIONE DI STRADE STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI

Sono soggette al presente “ **REGOLAMENTO**” le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali regolamentate nei termini qui statuiti.

Per le strade statali, regionali, fermo restando la competenza degli Enti proprietari e concedenti, la Provincia di Catanzaro è tenuta al solo, rilascio del nullaosta.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali interne al “ Centro Abitato “ con popolazione “inferiore” a 10.000 abitanti sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, quale Ente proprietario della strada.

ART. 7
OCCUPAZIONI ESCLUSE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Sono **ESCLUSE** dall'applicazione del presente “ **REGOLAMENTO** “ le occupazioni di beni immobili appartenenti al Patrimonio Disponibile dell'Ente proprietario della strada o dell'Ente impositore, nonché tutte quelle qui in riferimento:

a)- Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità Montane e dai Consorzi in genere, nonché quelle effettuate dagli Enti Religiosi per

- l'esercizio di culti ammessi dallo Stato o da strutture religiose aventi tali natura quali "Enti Morali" per destinazione e giuridicamente riconosciuti tali e per manifestazioni sociali e politiche;
- b)** le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni aventi finalità religiose o sociali ed umanitarie, nonché quelle a carattere ricreativo e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione.
 - c)** le occupazioni realizzate dalle **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle O.N.L.U.S., istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - d)** Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - e)** Le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasioni di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
 - f)** Le occupazioni con rastrelliere ed attrezzature per depositi cicli, purché debitamente autorizzate;
 - g)** Le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità:

TITOLO II°

ART. 8 SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Il "**Canone**" è dovuto all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, quale Ente proprietario e Concedente, dal titolare della Concessione o di Autorizzazione od, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche **Abusivo**, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, salvo il caso previsto dal comma 4 - art. 7 del presente "**Regolamento**".
Esso è regolamentato in rapporto al comma 4 - art. 63 - del D.Lgs n. 446/97 ed è rivalutato annualmente ad indice ISTAT.

Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del titolo.

In caso di USO COMUNE, è soggetto passivo CIASCUN dei titolari dell'occupazione, in rapporto all'uso/destinazione che della servitù o dell'occupazione ognuno ne fa. In tal caso il/i soggetto/i sono/è tenuto/i a darne comunicazione scritta all'Ente concedente/proprietario della strada ed all'Ufficio Tributi per la voltura e per quanto di rito.

ART. 9 OCCUPAZIONI ABUSIVE - SANZIONI

Sono **Abusive** le occupazioni realizzate senza la Concessione o l'autorizzazione provinciale.

Sono altresì, considerate abusive:

- a)** le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di Concessione;
 - b)** le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della Concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
- Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi molestia o danni arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal Pubblico Ufficio competente; dagli Organi di Polizia addetti o dai Capi Cantonieri e Cantonieri Provinciali quali

“Agenti Stradali” in forza del D.Lgs. n. 285/92 e succ. mod., sono equiparate a quelle concesse ai **Soli Fini Del Pagamento Del Canone.**

In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma dal comma precedente, l'occupante di fatto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo NON INFERIORE AL CANONE, né SUPERIORE AL DOPPIO DEL CANONE stesso. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento in MISURA RIDOTTA, ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede il Funzionario Responsabile del Servizio addetto.

In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che TUTTI sono obbligati in solido al pagamento del canone e salvo il diritto di regresso.

L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 et 5 del D.Lgs. n. 285/92 e succ. mod.

In caso di occupazione abusiva e di danno al Demanio Provinciale, la Provincia, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, DISPONE la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, addebitando agli occupanti di fatto le relative spese, ed assegnando agli stessi un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede l'Ufficio. In caso di “sanatoria” e constatato che l'utenza ha provveduto a quanto disposto con i precedenti commi 5-6-7 del presente articolo, l'Ente può, su parere dell' U.T.P., accogliere la richiesta di parte ed, in deroga alla norma, regolarizzare la pratica e la posizione dell'utenza abusiva con apposito provvedimento di Giunta, semprechè l'abusivismo realizzato non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici ed ambientali e non violi ognun'altra norma vigente in materia.

TITOLO III°

LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

ART. 10

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Chiunque, intenda ottenere licenze, concessioni ed autorizzazioni sulle strade e pertinenze provinciali, deve presentare alla Amministrazione Provinciale, istanza in carta resa legale, salvo le esenzioni previste dalle vigenti norme sull'imposta di bollo.

L'originale della domanda deve essere corredato di una copia in carta semplice, da utilizzare per il parere dell'Ufficio Tecnico.

La stessa, in applicazione dell'art. 27 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e succ. mod. (Codice della Strada) e DPR 16.12.1992, N. 495 e succ. mod. (Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), deve contenere:

- i dati anagrafici e ed codice fiscale del richiedente;
- la descrizione particolareggiata dell'opera che si vuole eseguire;
- l'esatta identificazione della località o strada interessata, con la specifica dei dati catastali e se possibile, della progressiva chilometrica;
- il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
- la durata dell'occupazione;
- la dimensione delle aree o spazi che si intendono occupare;
- i disegni necessari (in 5 (cinque) copie, di cui una in bollo, firmati da tecnico abilitato. Le PP.AA. possono produrre documentazione tecnica a mezzo dei propri Uffici, redatti da tecnici dello stesso Ente;
- una breve relazione tecnico/descrittiva;
- la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle che l'Amministrazione ritenga opportuno prescrivere, in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito, dal pubblico interesse e della proprietà provinciale;

Qualora la domanda fosse presentata da Enti, Fondazioni, Comitati e simili, da essa dovrà risultare:

- **la denominazione,**
- **lo scopo,**
- **nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale o la direzione.**
- **la domanda deve essere inoltrata anche se l'occupante di fatto è "Esente" dal pagamento del "Canone".**

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA (IN BOLLO) PER CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA STRADALI. PER OGNI TIPO DI OPERA :

Attestazione di versamento delle spese di istruttoria effettuato sul c/c postale n. 279885 intesato alla Provincia di Catanzaro (indicare quale causale di versamento Servizio Concessioni Stradali)

CAVIE TUBAZIONI

- a) n. 5 copie planimetria in scala 1 : 10.000 evidenziando la zona Di posa del cavo o tubazione;
- b) n. 5 copie planimetria catastale che evidenzi in modo preciso il percorso del cavo o della tubazione, la posizione di pozzetti, di armadi di derivazione e le relative progressive chilometriche;
- c) n. 5 copie delle sezioni trasversali tipo in scala 1: 100 di tutto il corpo stradale e della fascia di rispetto con l'indicazione del percorso del cavo o della tubazione, la posizione di pozzetti, di armadi di derivazione, opportunamente quotata;
- d) **FACOLTATIVO:** n. 1 copia relazione tecnica particolare.

ACCESSI

- a) n. 5 copie planimetria in scala 1 : 10.000 evidenziando la zona del punto d'intervento;
- b) n. 5 copie planimetria catastale con indicazione del lotto ed in modo schematico delle opere di progetto;
- c) n. 5 copie planimetria in scala adeguata 1 : 50 a 1 : 200 con la rappresentazione debitamente quotata dello stato di fatto e delle opere di progetto, individuando in colore rosso le opere da eseguire e in giallo le opere da demolire con le relative progressive chilometriche; specificare sempre l'uso cui l'accesso è destinato (civile, agricolo, industriale, commerciale, ecc.)
- d) n. 5 copie della sezione trasversale della strada in scala non superiore a 1 : 100 in corrispondenza dell'accesso;
- e) **FACOLTATIVO**: n. 1 copia relazione tecnica particolare, documentazione fotografica

RECINZIONE OPERE DIVERSE

- a) n. 5 copie planimetria in scala 1 : 10.000 evidenziando la zona del punto d'intervento;
- b) n. 5 copie planimetria catastale che evidenzia lo stato dei luoghi nonché le opere in progetto;
- c) n. 5 copie planimetria in scala adeguata da 1 : 50 a 1 : 200 con l'indicazione del lotto interessato e la rappresentazione debitamente quotata dello stato di fatto, individuando in colore rosso le opere da eseguire e in giallo le opere da demolire con le relative progressive chilometriche;
- d) n. 5 copie delle sezioni in scala non superiore a 1 : 100 di tutto il corpo stradale e della fascia di pertinenza
- e) **FACOLTATIVO**: n. 1 copia relazione particolare, documentazione fotografica, ecc.

MURI DI SOSTEGNO E CONTRORIVA O STRUTTURE SIMILARI

- a) documentazione richiesta per recinzioni e opere diverse;
- b) n. 1 copia della relazione di calcolo firmata da un professionista abilitato;
- c) n. 1 copia del progetto completo di relazione geologica-tecnica.
- d) **FACOLTATIVO**: n. 1 copia relazione tecnica particolare, documentazione fotografica, ecc.

PONTEGGI E OCCUPAZIONI PROVVISORIE

- a) n. 5 copie planimetria in scala 1 : 10.000 evidenziando la zona del punto di intervento;
- b) Indicazione planimetrica debitamente quotata dell'occupazione da effettuare;
- c) Periodo per cui è richiesta l'occupazione;

Il Servizio Concessioni si riserva di chiedere tutti gli ulteriori elementi e documenti ritenuti indispensabile per l'istruttoria tecnica ed amministrativa della pratica.

La quantificazione del canone; del quanto dovuto e tutte le prescrizioni e la normativa attinenti la parte amm.va sono riportate in apposito " Atto di Concessione", che, unitamente al disciplinare tecnico, costituisce il " Provvedimento definitivo".

In ogni caso e qualora, per comprovate esigenze di viabilità, si dovesse rendere necessario modificare e/o spostare su apposite sedi messe a disposizione dell'Ente, le opere e gli impianti di cui al comma 1 - art. 28 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e succ. mod. (linea di ferrovia; di tranvie; di filovie; di linee elettriche, ecc., sia aeree che sotterranee), resta convenuto e definito col presente articolo, che l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del Concessionario/utente/gestore del servizio.

I termini e le modalità dell'esecuzione dei lavori previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi ruoli ed interessi pubblici. In caso di ritardo ingiustificato, il Concessionario/utente/gestore del servizio è tenuto a risarcire i danni ed a corrispondere le eventuali penalità fissate nelle specifiche convenzioni/e/o disciplinari di concessione (art.2 - art. 28 del D.lgs. n. 285/92 et art. 69 del DPR 495/92.per gli atti di concessione e/o autorizzazione.

Per l'istruttoria della pratica i richiedenti dovranno corrispondere all'Amministrazione Provinciale un corrispettivo in euro che varia in base alla tipologia del provvedimento:

1. Le spese istruttorie sono dovute nell'ipotesi di domanda di autorizzazione, concessione e nulla osta, richiesta di modifica, richiesta di proroga, richiesta di rinnovo, richiesta di riesame del provvedimento di rigetto della domanda ovvero di accoglimento parziale della stessa del provvedimento autorizzativo. Le spese istruttorie sono rimborsate se l'istanza di riesame è accolta con provvedimento che recepisce integralmente le motivazioni.

Le spese istruttorie hanno importo che varia in base alla tipologia del provvedimento.

In particolare:

- a) segnaletica stradale: €. 50,00;
 - b) recinzione, ponteggio: €. 40,00;.
 - c) accesso ad abitazioni private, accesso rurale: €40,00;
 - d) altro accesso : € 70,00;
 - e) percorrenza con tubazioni, cavi sotterranei ed aerei non classificabili come innesto o allacciamento a impianti di erogazioni di pubblici servizi: € 70,00;
 - f) per ogni altra tipologia di concessione, autorizzazione o nulla osta, relativa al Titolo V del D. Lgs n. 285/1992, le spese istruttorie sono pari a € 4000;
2. Le spese istruttorie sono dovute per ogni singola tipologia di intervento, opera o attività, anche se richieste, ove consentito, con unica istanza (1)
Qualora nella domanda di autorizzazione o concessione o nulla osta siano presenti più di un intervento si procede al cumulo delle spese istruttorie.
Allorchè la domanda riguarda un singolo edificio adibito ad abitazione privata, il cumulo non può superare € 70,00.
 3. Le domande per i nulla osta richieste dai Comuni al di sotto dei 10 mila abitanti per il rilascio di autorizzazioni e /o concessioni di interesse privato, su strade provinciali o regionali ricadenti all'interno del centro abitato, sono esenti dalla marca da bollo; al contrario le spese di istruttoria sono sempre dovute: Il versamento (delle spese istruttorie) compete all'utente che richiede l'autorizzazione.
 4. Le spese istruttorie sono ridotte del 50% nel caso vengano richiesti pareri preventivi di massima:
 5. Il diniego alla realizzazione delle opere richieste o la rinuncia del richiedente non danno diritto al rimborso delle somme versate.
 6. Le spese di istruttoria sono dovute sia per le concessioni sul demanio provinciale che per quelle sul demanio regionale: Il versamento deve essere eseguito sul c/c n. 279885 intestato alla Provincia di Catanzaro (indicando quale causale di versamento "Servizio Concessioni Stradali – Per Spese d'Istruttoria).

La predetta somma è aggiornata automaticamente ed annualmente secondo i dati ISTAT.

Nei casi di particolare riguardo o per ragioni motivate, il Concessionario può ottenere la proroga dei termini per l'esecuzione della Concessione ottenuta, previo richiesta, redatta in carta semplice (specificando la posizione della Concessione e la data del rilascio).

Per quanto riguarda i Comuni della provincia, in caso di motivata urgenza e per necessità tecniche, dovute esclusivamente a riparazioni di rete idrica e fognaria, gli stessi possono richiedere l'autorizzazione anche telegraficamente.

L'assenso ai lavori può essere dato con lo stesso mezzo dal Dirigente dell'Ufficio Concessioni Stradali o dal Responsabile del Servizio, nelle more del perfezionamento della pratica, previo parere del Settore Viabilità competente per territorio.

Per il sopralluogo tecnico preventivo , per controllo e verifiche di quanto richiesto, i richiedenti dovranno corrispondere all'Amministrazione Provinciale un corrispettivo pari euro 70,00 per intervento.-

ART. 11

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) Se il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Provinciale ha espresso parere favorevole;
- b) L'interessato ha sottoscritto il DISCIPLINARE di concessione ed ha versato:
 - b1** le spese di istruttoria della domanda;
 - b2** le spese di redazione del Disciplinare ed il relativo bollo di rilascio;
 - b3** il "Canone", nella misura stabilita nel Disciplinare stesso;
 - b4** Una cauzione in danaro come stabilito all'art. 25

Tutte le Concessioni date in conformità alle vigenti disposizioni di legge e per competenza provinciale, compreso la regolamentazione di barriere architettoniche, lungo le strade provinciali , sono assoggettate alle disposizioni ed alle condizioni delle normative di legge vigente in materia.

Esse si intendono accordate in tutti i casi:

senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

con facoltà dell'Ente concedente di revocare, modificare od imporre altre condizioni senza indennità risarcitoria di sorta a valersi nei confronti del Concedente, per cui il Concessionario non ha alcun diritto per accampare pretese di compensi.

Nel caso, poi, di variazioni al tracciato della strada provinciale, per lavori eseguiti dalla stessa Amm.ne Prov.le concedente, qualunque ne sia la natura e l'importanza, esse non daranno diritto al concessionario di pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi e/o deprezzamenti in dipendenza della Concessione.

Sulla domanda di Concessione in genere, ammesse all'istruttoria, darà il parere motivato e per iscritto, dopo la prescritta specifica di posizionamento amministrativo della pratica il competente Organo Tecnico, indicando le condizioni che debbono disciplinare la Concessione; l'eventuale cauzione; oppure la reiezione motivata della domanda.

La procedura va perfezionata, comunque, entro 30 (trenta) giorni, dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui è pervenuta alla struttura, in applicazione alle norme sul "Regolamento Provinciale in materia di provvedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi. Nel Caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri, il termine predetto di gg. 30 decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni/pareri e la pratica risulta completa dei dati necessari.

Di seguito al rilascio del provvedimento, verrà data comunicazione, con annessa documentazione a corredo all' Ufficio Tributi dell'Ente per quanto di competenza.

ART. 12

USO DELLA CONCESSIONE

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non è cedibile e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Il Concessionario è tenuto a custodire l'atto di concessione ed a esibirlo ad ogni richiesta da parte del Personale , qualificato, dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 27 - commi 10-11-12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e succ. mod., che recitano come segue:

Comma 10: Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.

Comma 11: Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista dal relativo comma

Comma 12: La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Del C.d. S.

In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo od accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è "definitiva" e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore della violazione del ripristino a sue spese, dei luoghi, secondo le norme del capo I° - Sezione II^ - Titolo VI° del Codice della Strada.

ART. 13 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Almeno 15 (Quindici) giorni prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può chiederne il "rinnovo" osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

ART. 14 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le licenze, concessioni ed autorizzazioni, fermo quanto prescritto dall'art. 27 comma 5° del D.Lgs. n. 285/92 e succ. mod., possono essere "revocate" in qualsiasi momento per giusti motivi, vagliati opportunamente dal competente Organo tecnico.

Le concessioni sono anche revocate qualora il concessionario si sia reso "moroso" nel pagamento del "canone".

La "revoca" è disposta dal Dirigente da cui dipende il Servizio Concessioni Stradali od, in mancanza dello stesso per assenza od impedimento, dal Funzionario Responsabile.

Nel procedimento di "revoca", il concessionario è tenuto ad eseguire, a sue spese, la demolizione delle opere costruite, riducendo le cose allo stato originario. In difetto, si procederà d'Ufficio, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 285/92 e succ. mod. (esecuzione in danno).

In ogni caso, se la "revoca" della Concessione avvenga per motivi pubblici e riguardi l'utilizzazione del suolo pubblico, essa dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi.

La "revoca" della Concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto dell'Ente Concessionario a trattenere il canone in via anticipata, a titolo di penale.

ART. 15
RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

Il Concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante comunicazione alla Amministrazione Provinciale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia non avrà effetto se il concessionario non restituirà l'atto di concessione e non provvederà alla rimessa delle cose al pristino stato a sue cure e spese, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada e sulle sue pertinenze.

ART. 16
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Chi, dopo aver perfezionato la concessione, non inizi entro il termine fissato nella Concessione la esecuzione delle opere richieste, decade dalla concessione stessa e le somme già versate restano incamerate.

Ugualmente decade dall'ottenuta concessione chi, pur avendoli iniziati, non termina i lavori nel termine fissato ed eventualmente prorogato, e sarà tenuto a ripristinare, a proprie spese, l'originario stato dei luoghi.

ART. 17
VOLTURA DELLE CONCESSIONI

Il concessionario dovrà entro 3 (tre) mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dare comunicazione all'Amministrazione Provinciale circa trasferimenti eventuali di proprietà cui inerisce la concessione. In tal caso, il nuovo proprietario che "non" intenda rinunciare alla concessione, dovrà richiedere la voltura a suo nome, nel termine e con le modalità stabilite nel presente Regolamento.

La voltura verrà concessa dal Dirigente da cui dipende il Servizio Concessioni Stradali od, in mancanza od impedimento, dal Funzionario Responsabile.

Il nuovo concessionario rimarrà obbligato in solido con il predecessore, al pagamento del canone e di ogni altra somma che dovesse risultare in favore dell'Amministrazione provinciale in relazione alla concessione stessa.

ART. 18
VARIAZIONE DI RESIDENZA E DOMICILIO

Incombe sul concessionario, in casi di variazione di residenza e domicilio, l'onere di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Provinciale - Servizio Concessioni Stradali della Amministrazione Provincia di Catanzaro.

ART. 19
DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di riparare i danni derivanti dall'esecuzione delle opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.

Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese dell'Ente impositore/proprietario della strada, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la "cauzione" di cui al successivo articolo 22 del presente Regolamento.

ART. 20

DIVIETI E SANZIONI

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni stabilite nel disciplinare. Nella esecuzione dei lavori è comunque vietato, anche in difetto di indicazioni stabilite nel disciplinare:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

In particolare lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico od artistico, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

ART. 21

VIOLAZIONI

AMBITO DI APPLICAZIONE

La normativa in riferimento è regolamentata dai D.Lgs n. 472 e n. 473 del 18.12.1997, in applicazione dell'art.3 - comma 133 - della Legge 23.12.1996, n. 662.

Essa si applica in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e sulla Pubblicità ricadenti sul Demanio Provinciale e sul Patrimonio indisponibile della Provincia di Catanzaro.

Con detta normativa viene modificato il T.U. 14.09.1931, N. 1175 in materia di sanzioni amministrative (vedi artt. 11 e seguenti de Capo IV del D.Lgs 473/97), nonché l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/93 ed il vigente "Regolamento sulle Concessioni".

Con la normativa in riferimento viene, altresì, stabilita l'applicabilità della stessa anche in ordine ai procedimenti in corso, quale disciplina transitoria.

ART. 22

CRITERI APPLICATIVI IN GENERALE

Per i criteri applicativi generali, si deve stabilire l'entità sanzionatoria in quota massima o in quota MINIMA della stessa.

In particolare:

a) si applica la sanzione nel Massimo previsto dalla legge, in caso di " omessa presentazione " della dichiarazione e denuncia;

b) si applica la sanzione in MISURA INTERMEDIA tra il MASSIMO ed il MINIMO previsto dalla legge, in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia INFEDELE.

La fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere a e b, pur rappresentando entrambe violazioni capaci di concretizzare ipotesi di violazione, sono trattate in modo diverso quanto alla entità della sanzione da irrogare in ragione del maggior pericolo di danno che è insito nella omessa presentazione della dichiarazione rispetto alla presentazione di una dichiarazione infedele;

c) si applica la sanzione al MINIMO stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulle determinazioni del tributo (errori c.s. formali presenti nella denuncia);

d) si applica la sanzione in MISURA SUPERIORE AL MINIMO in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate all'Ente impositore.

(La diversificazione quanto all'entità della sanzione per le Due fattispecie sub c) e sub d), trova giustificazione nella circostanza che la "misura punitiva, nel secondo caso, vuole costituire rafforzamento del dovere di collaborazione imposto dalla legge ai contribuenti/utenti).

In particolare, per effetto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/97, in caso di violazione continua, poiché è obbligatoria l'applicazione di una UNICA SANZIONE congruamente ELEVATA nell'ammontare, si stabilisce che:

a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono PIU' DI due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in NUMERO DI DUE, la sanzione è aumentata del 50%,

b) se le violazioni di cui sopra rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave, aumentata del terzo;

c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, al sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di DUE e nella misura del TRIPLO se i periodi di imposta sono più di due.

In caso di RECIDIVA, prevista dal disposto comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, viene statuito di fissare il criterio che in tali situazioni la sanzione viene aumentata della metà.

Con riferimento, inoltre, al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97 che ammette la RIDUZIONE della sanzione FINO A META' del MINIMO EDITTALE qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima, si statuisce che detta sproporzione ricorre allorché l'ammontare della sanzione è superiore al TRIPLO del TRIBUTO dovuto. In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

ART. 23 SANZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E SULLA COSAP

In applicazione del D.Lgs. n. 437/97 che modifica il comma 1 dell'art. 24 (Sanzioni amministrative) del D.Lgs. 507/93, viene statuito che le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della PUBBLICITA' e sulla COSAP conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano non più le norme della legge 689/1981, ma la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie. In tal caso, l'anzidetta modifica comporta la necessità di individuare criteri per l'applicazione delle sanzioni alle diverse fattispecie di violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, in base ai quali determinare l'entità delle sanzioni.

Le entità delle sanzioni e della loro graduazione, in materia di COSAP e PUBBLICITA' di competenza, sono statuite per come sotto specificato:

VIOLAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- a) omessa presentazione della denuncia
- b) denuncia infedele
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa

SANZIONI

- a) 200% della tassa dovuta con un minimo di € 52
- b) 75% della maggiore tassa dovuta
- c) € 52

ART. 24 ESECUZIONE DEI LAVORI

Il titolare della Concessione, licenza ed autorizzazione, salvo che in essa siano indicati termini diversi, dovrà iniziare l'esecuzione dei lavori entro **30 giorni** dalla data del rilascio e portarli a compimento entro **120 giorni** dall'inizio dei medesimi.

I "termini" di cui sopra, su richiesta dell'interessato, potranno essere "prorogati", sentito l'Organo Tecnico competente, per un periodo, in ogni caso, "non" superiore a quello iniziale.

L'esecuzione dei lavori sarà sottoposta al controllo del surrichiamato Organo Tecnico, al quale dovrà, a tal fine, essere consentito dal titolare della concessione, licenza od autorizzazione, "libero"

accesso alla proprietà su cui i lavori saranno eseguiti. In ogni caso, il titolare della concessione, è tenuto a dare avviso dell'inizio dei lavori all'Ente concedente cinque (5) giorni prima dell'inizio degli stessi. Dovrà pure dare comunicazione scritta delle eventuali sospensioni e ripresa lavori, nonché della data di ultimazione.

Per i lavori di durata superiore ai sette (7) giorni, il titolare della concessione, tra l'altro, deve apporre, in prossimità della testata del cantiere, l'apposito pannello di cui al comma 6° dell'art. 30 del regolamento di attuazione del C.d.S. n. 495/92 e succ. mod. (Fig. II[^] - 382).

Per i lavori di riparazione e di interventi di manutenzione, all'istanza di autorizzazione dovrà allegarsi "copia" della precedente autorizzazione e/o concessione.

In mancanza dovrà prima, o contestualmente, essere regolarizzata la concessione ai sensi di legge.

ART. 25 DEPOSITO CAUZIONALE

La misura del deposito cauzionale verrà fissata avuto riguardo all'entità dei lavori ed alla possibilità di danni alla strada ed alle sue pertinenze. Su di esso, comunque, viene trattenuto il 10% del titolo e "non" è "rimborsabile", per eventuali danni arrecati al demanio stradale ed a terzi.

Nel caso in cui la concessione riguarda occupazioni e passi carrabili, il deposito cauzionale è fissato in misura di 20 (venti) annualità di canone ed, in mancanza di diversa dichiarazione di volontà del concessionario, verrà, a lavori ultimati, incamerato dall'Amministrazione Provincia le con conseguente liberazione dello stesso concessionario dall'onere del canone.

In luogo della CAUZIONE può essere prestata FIDEJUSSIONE BANCARIA od ASSICURATIVA in conformità alla norme vigenti.

In materia di deposito cauzionale, si intendono revocate le precedenti disposizioni fissate a riguardo e, pertanto, la materia resta regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni e dall'art. 27 del D.Lgs.30.04.1992, n. 285 e succ. mod. e dal DPR 16.12.1992 N, 495 e succ. mod.-

Per le utenze per le quali sono vigenti "convenzioni/accordi di programma o concessioni particolari", vigono le norme in esse stabilite a riguardo.

ART. 26 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Portati a termine, da parte del concessionario, i lavori, l'Organo Tecnico competente, su richiesta del titolare della concessione, accertato che gli stessi siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte e conformemente al Foglio di Prescrizioni Tecniche allegato alla Concessione/autorizzazione, predisporrà il "nullaosta" per lo svincolo del deposito cauzionale.

Qualora il concessionario non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite ed abbia cagionato danni alla strada ed alle sue pertinenze, l'Amministrazione Provincia le, salvo le eventuali azioni penali nei confronti del contravventore e l'eventuale ed ulteriore risarcimento dei maggiori danni, in applicazione al comma I del precedente art. 22, incamererà il 10% del titolo, provvedendo contestualmente alla revoca della concessione.

La restituzione del deposito cauzionale od il rilascio del parere agli Enti Pubblici esenti da cauzione che prestino la stessa cauzione a mezzo di fideiussione propria od a mezzo di ditte aggiudicatarie, potrà avvenire non prima di giorni 60 (sessanta) dalla data di richiesta.

ART. 27
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

L e occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono “permanenti” e “temporanee”.

Sono “**permanenti**” le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti od impianti.

Sono “**temporanee**” le occupazioni concesse con atti durata inferiore all’anno.

ART. 28
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

A norma dell’art. 42 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all’art. 38 sono classificate in due (2) categorie:

I[^] (strade di notevole importanza, di notevole traffico, sviluppo socio-turistico/commerciale);

II[^] (Tutte le altre strade non comprese nella I[^] categoria)

L’elenco di classificazione è deliberato dalla Provincia tenuto conto della maggiore o minore importanza della strada ed è allegato al “Regolamento” di cui forma parte integrante.

ART. 29
FASCE DI RISPETTO

Le distanze minime dal confine stradale, a protezione della proprietà prov.le da osservarsi nei “centri abitati” e “fuori”, sono quelle previste dagli articoli 26 e 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con DPR n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

In deroga alla predetta disciplina, è permessa anche la costruzione, nelle fasce di rispetto stradale, delle seguenti opere:

- 1)- parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici;**
- 2)- distributori di carburanti con rispettivi accessori, a servizio degli utenti della strada;**
- 3)- sostegni di linee telefoniche, telegrafiche e canalizzazioni;**
- 4)- reti idriche;**
- 5)- reti fognanti;**
- 6)- canalizzazioni irrigue;**
- 7)- pozzi;**
- 8)- metanodotti e gasdotti;**
- 9)- recinzioni nonché siepi a delimitazione dei confini di proprietà;**
- 10)- strade a servizio dell’edificazione che si sviluppa “fuori” della fascia di rispetto; strada di raccordo dei vari sbocchi viari; strada di servizio delle opere consentite in detta fascia;**
- 11)- cabine di distribuzione elettrica ed armadi e cassette per la telefonia;**

Vengono naturalmente fatte salve le altre distanze stabilite dal titolo II del DPR 495/92 e succ. mod. ,nonché la normativa degli strumenti urbanistici all’interno dei centri abitati:

ART. 30

ACCESSI E DIRAMAZIONI STRADALI - PASSI CARRABILI

Gli accessi e le diramazioni sono regolamentati dall'art. 22 del D.Lgvo n. 285/92 e succ. mod., dal Regolamento di esecuzione del C.D.S. e dal D.lgs n. 495/92 e succ. mod..-

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da modifica del piano stradale intesa a facilitare lo accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Gi accessi e diramazioni di qualsiasi natura devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di concessione e devono essere individuati dall'apposito segnale.

Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni preesistenti, se non preventivamente autorizzate.

Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati, le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'art. 3 del C. d. S.-

Per gli accessi misti, vale la medesima normativa se presentano, nel contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati (art. 44 del DPR 16.12.1992, N. 495 e succ. mod.)-

Per gli accessi agricoli vale la normativa di cui al vigente C. d. S La condizioni di accesso agricolo potrà essere dimostrata con certificato di destinazione urbanistica o con certificato

dell'associazione di categoria. Il relativo canone è determinato in rapporto al vigente Regolamento.

Per gli accessi alle lottizzazioni si applicano le tariffe di canone previste per l'accesso ad un solo fabbricato, considerando ogni lotto come fabbricato.

ART. 31

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI A RETE

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture o qualsiasi altro manufatto da Aziende di Erogazione di Pubblico Servizio e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi vale la normativa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con la riduzione tariffaria, come verrà specificato nel seguito.

ART. 32

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Il rilascio delle licenze e/o concessioni in materia di costruzione di distributori di carburanti è regolamentato dalle norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per le concessioni di accessi ad impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi, vale quanto previsto dal Codice della Strada approvato con D.P.R 16.12.1992, N. 495 e succ. mod. ed integrazioni:

In Particolare per l'ubicazione delle aree di servizio e delle annesse pertinenze dell'impianto, chi intende ottenere una licenza di concessione per la distribuzione di carburanti, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 30.04..1992, n. 285 e succ. mod e el relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione DPR 16.12.1992 , N. 495 e succ. mod.-

Per quanto altro non contemplato nel presente articolo, vale la normativa Statale e Regionale.-

E' vietato in ogni caso la realizzazione di accessi per impianti carburanti liquidi e gassosi nei seguenti casi:

1. in corrispondenza di incroci, biforcazioni , diramazioni, punti singolari (raccordi verticali, accessi di particolare importanza, viadotti, gallerie, ecc.), a distanza inferiore a m. 95 ,ridotti a m.

15 nei centri abitati formalmente delimitati; tale distanza viene individuata a partire dal punto delle tangenti della curva che costituisce raccordo tra i rettifili, o le livellette, delle due strade;

2. lungo tratti di strada in curva di raggio minore o uguale a m. 300; a distanza inferiore a m. 95 sia dei dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali con raggio minore o uguale a m. 100;

3. in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;

4. a distanza minore di mt. 50 da piazzole di sosta o fermate di autolinee;

5. lungo le strade costituenti itinerari internazionali o strade a 4 corsie, sia con carreggiata unica che a carreggiate separate, a distanza inferiore a m.150 dai punti singoli precedentemente indicati;

Ove sia strettamente necessario per la sicurezza del transito, è consentito l'abbattimento degli alberi facente parte dell'alberatura stradale, previa acquisizione dei pareri degli enti competenti e nel rispetto delle prescrizioni dell'Ente concedente.

Nell'ambito delle aree individuate " comunità montane" la Provincia si riserva di valutare la possibilità di derogare dal rispetto delle distanze di cui ai punti 1, 2 e 4.

Tipologie di impianti

Stazioni di servizio:

la lunghezza del fronte su strada delle stazioni di servizio ,cioè quelle corredate da attività e servizi rivolti sia alla persona che ai mezzi, con erogazione sia di prodotti liquidi che gassosi, rimane individuata in m. 60,00, dei quali m. 30,00 di aiuola spartitraffico e m. 15 per ciascuno dei due accessi; la larghezza dell'aiuola spartitraffico deve essere compresa tra m.0,50 e 1,50; la stessa può essere arretrata, rispetto alla corsia di marcia per una larghezza massima di m.2,00; in relazione alla classifica della strada, la Provincia potrà, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, prescrivere la realizzazione di corsie di decelerazione ed accelerazione in modo da creare accessi unidirezionali;

Stazioni di rifornimento:

lunghezza dal fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio pesante deve essere compresa tra m. 25,00 e m. 30, dei quali m. 10 di spartitraffico e m. 7,50 fino a m. 10 per ciascuno accesso; si evidenzia che è consentito, unicamente, l'installazione di erogatori per gasolio leggero nelle zone montane, con preclusione di accesso all'impianto dei mezzi di portata superiore a q.li 35; per le dimensioni e caratteristiche dell'aiuola spartitraffico rimangono valide le indicazioni di cui al punto precedente;

Stazioni servizio su strade a 4 corsie

la lunghezza del fronte sulle strade a quattro corsie, deve risultare di minimo ml.100,70, di cui 60,00 di aiuola spartitraffico e due cuspidi di raccordo, tra l'area dell'impianto e le corsie di decelerazione ed accelerazione, di ml. 20,35 ciascuna, come esemplificato nello schema predisposto; tali corsie di decelerazione ed accelerazione devono avere lunghezza minima, rispettivamente, di m.60 e m. 75, oltre a m. 15 di rastremazione; tali lunghezze potranno, a discrezione dell'Ente concedente, essere aumentate in relazione alla velocità stabilita sul tronco di strada interessato dall'intervento; la larghezza dell'aiuola spartitraffico centrale è stabilita in minimo m. 3,50, mentre la larghezza delle corsie è individuata in m.4,00, oltre a zanella, banchina bitumata od opere simili, di larghezza non inferiore a m. 0,50;

La concessione per gli accessi sarà rilasciata successivamente ai seguenti provvedimenti:
-Il Comune, ricevuta la richiesta di autorizzazione da parte dell'interessato, ne informa l'Amministrazione Provinciale che si esprime in merito alla localizzazione dell'area oggetto dell'intervento. Il diniego del nulla-osta in relazione alla localizzazione su strada dell'area interessata impedisce che il Comune possa far luogo al rilascio del provvedimento di sua competenza. Nel caso, che il predetto nulla-osta sia accordato, rimane alla competenza del Comune di stabilire se può essere rilasciata l'autorizzazione petrolifera e la conseguente concessione edilizia, per la realizzazione dell'impianto, in rapporto a condizioni diverse da quelle relative all'accesso sulla strada.

- Una volta rifiutata l'autorizzazione da parte del Comune la Provincia non potrà rilasciare la concessione di accesso sulla strada. In caso contrario, invece, la Provincia sempre che abbia ricevuta l'apposita domanda dell'interessato e questa sia in regola, farà luogo al rilascio della concessione di accesso.
- Il concessionario è tenuto a dare comunicazione alla Provincia PER OGNI MODIFICA O VARIAZIONE CHE DOVESSE INTERVENIRE ALL'IMPIANTO RISPETTO A QUANTO AUTORIZZATO IN ORIGINE, per presa visione o per l'espressione del parere di competenza.

Documentazione da presentare:

1. Corografia generale con l'indicazione della proprietà;
2. Planimetria catastale della località interessata con evidenziati i confini della proprietà del richiedente e relativo certificato catastale riportante Fogli/o e particelle interessate;
3. Titolo comprovante la proprietà, o la disponibilità, del terreno sul quale insisterà l'impianto;
4. Ubicazione dell'impianto e progressiva chilometrica della strada in asse ad esso, con attestazione del progettista di corrispondenza tra elaborati grafici e stato dei luoghi con indicato il confine della proprietà e la distanza dello stesso dal bordo bitumato;
5. Pianta particolareggiata e quotata (scala 1:200) dell'attuale stato dei luoghi indicante gli accessi delle proprietà contigue e fronteggianti, estesa per almeno m. 500 per parte per gli impianti sulle 4 corsie, a m. 150 per le due corsie;
6. Pianta particolareggiata e quotata dell'impianto e degli accessi in scala 1:200 con particolare riferimento, oltre che ai fabbricati, eventuale lavaggio e ponte sollevatore, anche al numero dei serbatoi, loro cubatura e loro ubicazione, (minimo m. 3,00 a partire dal confine di proprietà stradale), nonché numero e tipo erogatori con o senza dispositivo self-service;
7. Sezioni trasversali dell'area dell'impianto complete della strada statale e sue pertinenze in corrispondenza della mezzeria dell'impianto e degli accessi in scala 1:100 di cui una allo stato attuale ed una allo stato modificato;
8. Profilo longitudinale del tratto di strada interessante l'impianto per un'estesa di ml. 250 da ambo i lati degli accessi;
9. Documentazione fotografica;
10. Schema smaltimento delle acque, di qualsiasi natura, provenienti dall'area dell'impianto con preciso riferimento alle tubazioni previste, il loro diametro, materiali, nonché collocazione rispetto alle quote dei p.v., evidenziando che in ogni caso, non potranno essere convogliate nelle opere di regimazione e presidio idraulico della strada;
11. Planimetria indicante le manovre dei mezzi che utilizzano l'accesso nelle due direttrici di marcia evidenziando i raggi minimi di curvatura;
12. Verifica dei triangoli di visibilità con metodi analitici e grafici riportando sulla planimetria in scala idonea il valore della distanza di arresto (spazio di frenata + spazio di reazione) di cui al D.M. 5.11.2001 relativo alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
13. Particolari delle opere che si intendono eseguire a costituzione degli accessi e dell'aiuola dell'impianto: tombino tubolare, cordoli, zanelle, muretti di delimitazione ecc.;
14. Progetto della segnaletica orizzontale prevista nell'ambito dell'impianto (per le stazioni di servizio due e quattro corsie), prevedendo aree separate per le soste delle autovetture dai mezzi commerciali.

Nel caso di fabbricato di nuova costruzione o modifiche dello stato attuale dovrà essere inviata:

1. copia conforme della concessione edilizia rilasciata dal Comune, corredata dai relativi elaborati grafici;
2. copia conforme della concessione-autorizzazione petrolifera in essere riportante l'esatta composizione dell'impianto. Nel caso di nuovi impianti, mediante concentrazioni di esistenti indicare gli impianti dimessi.

N.B.:I disegni dovranno essere quotati, datati e firmati dal richiedente e da un tecnico iscritto all'Albo

La documentazione dovrà essere prodotta in cinque copie formato A4.

L'Ufficio si riserva, ove si rendesse necessario, la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

ART. 33 ESENZIONI

In rapporto alla vigente normativa di legge, le esenzioni vengono distinte, col presente articolo, in:

a)- Esenzioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1) Sono **ESENTI** dal canone di Concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità Montane e dai Consorzi in genere, nonché quelle effettuate dagli Enti religiosi per l'esercizio del culto ammessi dallo Stato o da strutture religiose aventi tali natura quali "Enti morali" per destinazione e giuridicamente riconosciuti tali;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni aventi finalità religiose o sociali ed umanitarie, nonché quelle a carattere ricreativo e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni NON LUCRATIVE di UTILITA' SOCIALE (o.n.l.u.s) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituite presso il Ministero delle Finanze;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- e) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- f) le occupazioni con rastrelliere ed attrezzature per depositi cicli, purché debitamente autorizzate;
- g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- h) le autorizzazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate ed autorizzate;
- i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua richieste ed autorizzate e le occupazioni di erogazione di servizi pubblici;
- l) le occupazioni con apparecchi automatici e simili, purché NON ricadano in aree che ostacolano il traffico;
- m) le occupazioni con impianti pubblici adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della Concessione o successivamente, la DEVOLUZIONE GRATUITA AL COMUNE/PROVINCIA ai termini della Concessione;
- n) le occupazioni preesistenti alla costituzione della servitù a condizione, però, che venga dimostrato il diritto maturato ed il titolo di esonero;

ART. 34 DEROGHE

In casi eccezionali, ove se ne manifesti l'opportunità, potranno essere rilasciate licenze, concessioni ed autorizzazioni in deroga alle norme di cui al presente "Regolamento" nei limiti delle disposizioni di legge.

Tale deroga dovrà essere preventivamente deliberata e motivata, con provvedimento della Giunta Provinciale.

ART. 35
INFRAZIONI

Le eventuali infrazioni alle norme sancite dal presente “ Regolamento” sono punite ai sensi di legge.

ART. 36
CONCESSIONI IN CORSO

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate “ anteriormente “ all’ 1 gennaio 2007, restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare, con la procedura prevista dal vigente “Regolamento “.

ART. 37
ORGANI COMPETENTI

La gestione tecnica ed amministrativa resta al Servizio Concessioni Stradali dell’ Area Gestione Del territorio - Settore Espropri.- Il Dirigente del Settore rilascia e sottoscrive gli atti di Concessione e le relative revoche, riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

Gli organi preposti (di Polizia ; dell’ Area Gestione Del Territorio Settori Viabilità; dei Capi Cantonieri ed altri per competenza) segnaleranno al Servizio Concessioni Stradali le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE

Il presente “ Regolamento “ entra in vigore il 1° gennaio 2007.
Dalla stessa data “cessa” di avere applicazione, nel territorio provinciale, la TOSAP , di cui al D.Lgs. 507/93, fermo restando l’obbligo di corrispondere la/e imposta/e in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

ART. 39

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti

TITOLO V°
TARIFFE ED APPLICATIVI

PROCEDURE DI TARIFFE DI CANONE

ART. 40

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tariffe per l'occupazione permanenti e per le occupazioni temporanee.

Le occupazioni di cui al Capo I del presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo “Tariffe” stabilite nel regolamento medesimo, in rapporto all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati od in metri lineari.

L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle “Tariffe già in vigore”.

ART. 41

La “Tariffa di canone “ è determinata dal Consiglio Provinciale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine d'importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressi in metri quadrati od in metri lineari;
- c) Durata dell'occupazione;
- d) Valore economico dell'are in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la salvaguardia dell'area stessa, secondo la sua destinazione:

Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e della classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima sono determinate in rapporto al D.lgs n. 446/97 e con criteri stabiliti dagli artt. 62 e 63 del D.lgs medesimo. Esse sono annualmente rivalutate ad indice ISTAT, per effetto del D.Lgs suddetto.

Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del “Bilancio di Previsione”, a norma dell'art. 54 del D.lgs n. 446 del 15.12.1997.- Il “Canone” si determina applicando la tariffa alla effettiva occupazione espressa in mq. od in ml.- Le frazioni superiori al mezzo mq. o lineare sono arrotondate alla unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un mq. o lineare sono sempre arrotondate ad un mq. o ml.- Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il CANONE è determinato con riferimento all'area od alle aree soggetto di ogni singolo atto.

ART. 42

TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in mq. o ml..-

Per le occupazioni permanenti, realizzati con cavi, condutture od impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura della tariffa è determinata sulla base di quella ordinaria prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione.

Possono rientrare in tale normativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 della legge 549/95, le concessioni di aree ed impianti sportivi di proprietà della A.P. di Catanzaro, anche “scolastiche” ricadenti in aree demaniali prov.li e/o fasce di rispetto stradale e/o di pertinenza, in favore delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche e “ senza scopo di lucro”, affiliate al CONI od altri Enti di promozione sportiva, applicando, però le norme relative al “minimo ricognitorio”. In tal

caso occorre che venga redatta apposita Convenzione con i concessionari/utenti e/o con i Presidi od altre strutture direttive, ove si dovesse trattare di opera in proprietà realizzata per fini soci-didattici, site sia presso le Scuole Prov.li od in aree demaniali/patrimoniali della Provincia di Catanzaro. Qualora i soggetti passivi facciano richiesta di apposito “cartello segnaletico per divieto di sosta” antistante il proprio fabbricato o struttura, a norma del C.d.S., il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione nella misura forfettaria di € 70 =

ART. 43 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all’unità di misura dell’occupazione, espressa in mq. o in ml.

Se l’occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a quelle di “Regolamento” e, comunque, “Non” inferiori alla tariffa vigente.

Per le occupazioni temporanee, di seguito alla legge 549/95 art. 61 “inferiori a gg. 15” sono soggette a tariffa di canone concessorio ridotta del 50%.

Per le occupazioni temporanee di durata “inferiore ad un mese” si applicano contemporaneamente le riduzioni di legge (art. 3 comma 61 della Legge 549/95); in pratica, trattandosi di “cumulo” di riduzione tariffarie, il canone dovuto al titolo “unico”.

Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

ART. 44 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE (COSAP E PUBBLICITA’)

Le superfici occupate dalle utenze diverse, sia in modo temporaneo, che in modo permanente, vengono calcolate e determinate in rapporto alle tariffe, determinate ed allegate al presente “Regolamento”.

La superficie soggetta a canone si determina come segue:

- a) **per i passi carrabili di accesso ad edifici prevalentemente adibiti ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro convenzionale;**
- b) **per i passi carrabili “diversi” da quelli di cui alla lettera a) la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza dal passo, misurata sul fronte della strada e quella dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso;**
- c) **per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo di manto stradale ed , in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, il canone è dovuto “solo” per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente ed è commisurata alla larghezza massima dell’accesso espressa in metri lineari.-**

ART. 45 RIDUZIONE DEL CANONE

Il “canone”, in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, la riduzione è rapportata alla disciplina di cui al presente “Regolamento”

TARIFFE E LORO GRADUAZIONE:

- per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

PROCEDURA TECNICO/AMMINISTRATIVA

1) OCCUPAZIONE DI SPAZIE ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI

Premessa

La determinazione del “canone”, in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche,

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI

In rapporto al “valore economico dell’area”, tenuto conto:

- Del beneficio economico derivante dall’utenza;
- Della classificazione della strada;
- Della destinazione od uso della concessione ottenuta;
- Dell’ubicazione, della Tipologia ed importanza dell’occupazione.

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Oltre che degli elementi di riferimento, anche della durata dell’occupazione:

Di qui, le “tariffe di canone” di cui all’annesso
“PROSPETTO/TABELLA ”

secondo la procedura allegata

- A) Per le occupazioni permanenti e temporanee da mq. 1 a mq. 9, si applica la tariffa base per le superfici occupate;
- B) Determinazione del Canone le superfici superiori a mq. 10,00:

Procedura Tecnico/contabile:

I. Tariffa base : area occupata in mq. = x : 100

(per le occupazioni per i Comuni superiori a 10.000 abitanti e per gli accessi non agricoli).

2. La tariffa di cui sopra è ridotta del 50% per i Comuni inferiori a 10.000 abitanti e per gli accessi agricoli.